

Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento

A seconda della tipologia di violazioni commesse, gli adempimenti connessi agli elenchi Intrastat possono essere sanati o meno in **ravvedimento operoso**, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai **dati di tipo statistico**, la norma da prendere in considerazione è l'art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all'art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria **non è ammesso il ravvedimento operoso**.

Per le **violazioni di tipo fiscale** invece si potrà ricorrere al ravvedimento.

La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene sanzionata anche la tardività nell'invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).

La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti

vengono integrati o corretti **anche a seguito di richiesta.**

Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.

Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo		
Riduzione	Importo da versare	Ipotesi di ravvedimento
1/9	€ 55,56	Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
1/8	€ 62,50	Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7	€ 71,43	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ecc.		
Non si applica l'abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.		

(MF/ms)